



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -
Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo

Ruolo della scuola nella tutela dei soggetti minorenni

Ing. Filippo Ciancio – Coordinatore regionale ispettori scolastici



Art. 31 della Costituzione

la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo

Tale disposizione obbliga la Repubblica alla predisposizione di un sistema di tutela sociale a favore dei minorenni

L'assistenza sociale a favore dell'infanzia e alla gioventù corrisponde a un **vero e proprio diritto costituzionalmente tutelato**, rientrante tra i diritti fondamentali della persona di cui all'art. 2 della Costituzione.

La tutela dei minori deve essere:

- **globale** (deve rispondere a **tutte le necessità di assistenza** dei minori)
- **universale** (rivolta a **tutti i minori, senza distinzione** alcuna)

Ruoli della famiglia e della scuola nella tutela del minore

Art. 29 della Costituzione

È **dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli**, anche se nati fuori del matrimonio.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

Il **diritto-dovere all'istruzione**, secondo la Costituzione, si realizza in modo complementare: **responsabili dell'istruzione dei giovani sono la famiglia e lo Stato**.

A quest'ultimo spetta il compito di **consentire l'esercizio del diritto all'istruzione, trovare rimedi in caso di assenza o inadempienza della famiglia**, fornire sostegni e proteggere i diritti del minore, considerato nella sua dignità umana e in quanto soggetto di diritti.

Le **tipologie di intervento dello Stato** a tutela dei minori possono riguardare:

- **L'inclusione scolastica;**
- **La prevenzione e repressione dei fenomeni di devianza giovanile.**

Il principio di inclusione scolastica

È un principio sia pedagogico che giuridico che discende da due principi costituzionali:

- Il principio di solidarietà (art. 2 della Costituzione);
- Il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione).

Il concetto di «scuola inclusiva» è conseguenza di tali principi e riguarda **tutti gli studenti**, prescindendo dalla loro situazione economica, sociale e di cittadinanza.

Una scuola «aperta a tutti» (art. 34 Cost.) è scuola dell'uguaglianza e delle opportunità perché valorizza l'identità e la diversità di ciascun alunno.

Carta dei servizi scolastici (DPCM 7.6.1995)

1.1. *Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.*

3.1. *La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli presenti nelle istituzioni carcerarie.*

Tutela degli alunni disabili

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 80 del 2010 ha affermato che **i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo**. Vi sono, infatti, **forme diverse di disabilità**: alcune hanno carattere lieve e altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare **meccanismi di rimozione degli ostacoli** che tengano conto della tipologia di disabilità di cui è portatrice in concreto una persona.

Con il D.Lgs. n. 66/2017 il legislatore ha innovato la disciplina in materia, con l'obiettivo di promuovere **un'effettiva inclusione scolastica**, che risponda ai differenti bisogni **con strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità individuali**, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e **all'accomodamento ragionevole in vista di una migliore qualità della vita**

Integrazione degli alunni stranieri

Nel febbraio 2014 il Ministero dell'Istruzione ha emanato le «Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri», finalizzate a tutelare il diritto di accesso a scuola del minore straniero.

Il documento distingue sei tipologie di alunni stranieri:

- alunni con cittadinanza non italiana;
- alunni con ambiente familiare non italofono;
- minori stranieri non accompagnati;
- alunni figli di coppie miste;
- alunni arrivati per adozione internazionale;
- alunni rom, sinti e caminanti.

Per ciascuna di queste categorie le linee guida prevedono specifici interventi per la costruzione di un'offerta formativa che riduca le disuguaglianze e i rischi di esclusione sociale.

Gli alunni adottati

Negli ultimi decenni è aumentato in modo consistente il numero degli alunni stranieri in obbligo di Istruzione adottati da famiglie italiane.

Con le «**Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati**», del **dicembre 2014**, sono state **emanate disposizioni per favorirne l'integrazione** scolastica.

Le linee guida esaminano le **problematiche riguardanti difficoltà di apprendimento, difficoltà psico-emotive, scolarizzazione nei paesi d'origine, presenza di bisogni speciali**, prevedendo **specifiche strategie per favorire il loro percorso di integrazione** nel nuovo contesto di vita .

Minori stranieri non accompagnati

L'Italia ha un **sistema di tutela unico e organico** applicabile a tutti i minori residenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla loro provenienza, che **garantisce l'accesso ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il diritto dovere di istruzione fino al diciottesimo anno di età**. Il sistema è esteso, con pari garanzie, anche ai minori fuori dalla famiglia, siano essi italiani o non italiani, questi ultimi individuati con l'acronimo **MSNA, Minori Stranieri Non Accompagnati**, che descrive bambini e bambine, ragazzi e ragazze, presenti nel territorio nazionale senza figure di riferimento al proprio nucleo familiare.

Minori stranieri non accompagnati

Il diritto allo studio viene ulteriormente sostenuto nelle “**Linee guida per il diritto allo studio dei minori fuori dalla famiglia di origine**” a firma del Ministro e del Garante nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza a fine 2017 attraverso una **flessibilità operativa**: *“Per garantire il diritto allo studio di questa tipologia di alunni, occorre consentire l’iscrizione e l’inserimento a scuola in qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d’iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online”*

Minori stranieri non accompagnati

Integrazione degli alunni rom, sinti e caminanti

Indicazioni operative sono rintracciabili, inoltre, nella **Legge n. 47/2017, c.d. “Legge Zampa”**, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", dove si prevede, all'art. 14 , comma 3, che *“le istituzioni scolastiche di ogni ordine e gradoattivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico...e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato”*

Prevenzione e repressione dei fenomeni di devianza giovanile

La tutela del minore a rischio

la scuola è titolare di un obbligo di collaborazione nei confronti dello Stato nella protezione dei soggetti vulnerabili.

L'insegnante può svolgere un ruolo particolarmente importante nell'intervento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del minore in difficoltà, **in collaborazione con la rete di operatori delle varie agenzie sociali ed educative**, capaci di svolgere in modo differenziato compiti di aiuto e protezione.

Chi sono i «minori a rischio»

Minori in **situazioni di «disagio» riconducibili alla violazione di doveri o all'abuso dei poteri da parte dei genitori**:

- Maltrattamenti o abusi intrafamiliari;
- Gravi trascuratezze genitoriali
- Grave conflittualità genitoriale tale da provocare disagi evolutivi ai figli.

Minori in situazioni di difficoltà anche non necessariamente riconducibile alla violazione di doveri o all'abuso dei poteri da parte dei genitori o a loro comportamenti omissivi. Vi rientrano:

- «**Disturbi**» di vario genere (nell'apprendimento, nell'adattamento a scuola, nei rapporti con i coetanei);
- Situazioni di grave pericolo per il minore**, il cui comportamento lo porta a situazioni pregiudizievoli per la sua salute psicofisica (prostituzione, alcolismo, tossicodipendenza, fughe da casa, ecc.);
- Minori che commettono reati** (furti, rapine) o comunque autori di comportamenti pre-devianti (teppismo, forme di bullismo o cyberbullismo).

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. **Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli** che, con riferimento alla scuola, possono definirsi come segue:

- **Prevenzione primaria:** si rivolge alla popolazione scolastica. **Compito dell'insegnante** è creare un **clima relazionale ed educativo all'interno del gruppo classe**, che sia in grado di accogliere e di **stimolare la messa in parola del disagio** e l'elaborazione di alcuni problemi che interferiscono sullo sviluppo armonico dei minori;
- **prevenzione secondaria:** mira ad **impedire che il disagio si trasformi in grave sofferenza e maltrattamento**. L'insegnante potrà quindi **individuare segnali sul piano fisico, psichico e comportamentali** che potranno essere, qualora fosse possibile, adeguatamente comunicati alla famiglia;
- **prevenzione terziaria:** mira ad **impedire la reiterazione di una violenza già avvenuta**. L'insegnante può raccogliere importanti informazioni che potranno portare ad una rivelazione precoce e ad una segnalazione, oppure potranno essere utilizzate all'interno dell'intervento istituzionale della «rete» degli operatori responsabili del caso.

Bullismo

Ad oggi, **non esiste nell'ordinamento italiano una esplicita definizione normativa di "bullismo"**.

Secondo la definizione fornita nel 1993 dallo psicologo norvegese Dan Olweus – tra i primi studiosi a livello internazionale ad essersi occupato in maniera approfondita del fenomeno del bullismo – **“uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni**. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio a un'altra”.

In ambito scolastico l'articolo 50 del **D.L n.5/2012** prevede l'adozione di **linee guida ministeriali per la definizione, fra l'altro, di un organico di rete territoriale tra istituzioni scolastiche, finalizzato anche al contrasto dei fenomeni di bullismo e l'articolo 1, comma 7, lettera l) della legge n. 107/2015 prevede che tra gli obiettivi di potenziamento dell'offerta formativa rientri anche la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico**

Cyberbullismo

A differenza del bullismo, il fenomeno del cyberbullismo ha ricevuto una definizione con la legge n. 71/2017, che lo definisce come "qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo "

Fra soggetti minorenni, **il fenomeno può attuarsi, sia attraverso comportamenti integranti fattispecie di reato** (reati di diffamazione on line, stalking, molestie, sostituzione di persona, alterazione di sistemi informatici fino alla istigazione al suicidio o alla morte come conseguenza di altro delitto), **sia attraverso forme di prevaricazione e di prepotenza gravi** ma non tali da integrare illeciti penali (es. scherzi pesanti, prese in giro ...)

La legge n. 71/2017

La legge n. 71/2017, con riferimento all'ambito scolastico, ha previsto:

- **l'adozione**, da parte del Ministero dell'istruzione, di **linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo** nelle scuole;
- L'individuazione di un **docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione** e di contrasto del cyberbullismo, anche **avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia** nonché' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- **L'obbligo per il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo di informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale** ovvero i tutori **dei minori coinvolti** e di attivare adeguate azioni di carattere educativo.
- **L'inserimento nei regolamenti delle istituzioni scolastiche e nel patto educativo di corresponsabilità di specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo** e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo D.M. n. 18/2021)

Costituiscono un **aggiornamento delle precedenti Linee di orientamento emanate con nota n. 2519/2015** e forniscono alle istituzioni scolastiche indicazioni alle quali attenersi per realizzare interventi efficaci per consentire a dirigenti, docenti e agli operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare gli episodi di bullismo che colpiscono alunni e studenti. **Le linee di orientamento prevedono tipologie di azioni, prioritarie e consigliate.**

Azioni prioritarie

Sono considerate prioritarie:

- 1) **La valutazione degli studenti a rischio**, l'osservazione del disagio e la rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute di ragazzi/e.
- 2) **La formazione del personale scolastico**, prevedendo la partecipazione ai **moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA** di almeno due docenti referenti per ogni scuola;
- 3) **l'attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA**, sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team Antibullismo.

Azioni consigliate

Sono azioni consigliate:

- 1) **Rilevazione** dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo **attraverso questionari** e/o osservazioni sulla base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA;
- 2) l'attivazione di **un sistema di gestione delle segnalazione nella scuola**;
- 3) La promozione e **attivazione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto** gestito da **personale specializzato** (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali o attraverso l'istituzione di un servizio condiviso da reti di scuole nel caso in cui non sia possibile attuare tali condizioni;
- 4) la costituzione di **reti di scopo al fine di promuovere corsi** di formazione mirati;
- 5) La costituzione di **gruppi di lavoro** che includano il/i referente/i per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'animatore digitale e altri docenti impegnati nelle attività di promozione dell'educazione civica.

Regime sanzionatorio

Le possibili misure disciplinari **devono essere chiare e le relative sanzioni adeguate** ed evidenziate nel Regolamento di istituto. Inoltre è fondamentale **specificare quali siano gli organi competenti a erogare sanzioni** e il relativo procedimento (art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

Le sanzioni devono essere **proporzionate alle infrazioni disciplinari** e ispirate alla **riparazione del danno** e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa.

La piattaforma ELISA

La Piattaforma ELISA, prevista dalle linee guida e nata per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, si compone di due ambienti:

E-Learning, contenente corsi di formazione sulle strategie anti-bullismo rivolti ai docenti referenti, ai membri del Team Anti bullismo e per l'Emergenza delle scuole italiane e ai Dirigenti Scolastici e loro Coadiutori/Collaboratori.

sistema di monitoraggio online del bullismo e del cyberbullismo rivolto a tutte le scuole italiane.